

---- ALLEGATO "A" AL N. 127011 DI REP. E N. 12348 DI RACC. ----

----- STATUTO -----

----- ART. 1 -----

E' costituita l'associazione culturale "DELEGAZIONE AUTONOMA FISAR DI GENOVA". L'Associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e si vuole retta dal Codice Civile e dalle altre norme in materia. -----

L'Associazione riconosce in toto lo statuto della F.I.S.A.R - Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori e si conforma ad esso ed ai suoi regolamenti. -----

----- ART. 2 -----

L'associazione ha sede in Genova. -----

Le attività si svolgeranno anche in sedi diverse, a seconda delle esigenze che si verificheranno di volta in volta, con la possibilità di attuarle anche in collaborazione con altre persone e con enti pubblici e privati. -----

----- ART. 3 -----

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di diffusione e valorizzazione della cultura enologica attraverso la promozione di attività di qualificazione professionale della figura del Sommelier nell'ambito della gastronomia tradizionale e del turismo enogastronomico. -----

Per il conseguimento di tali scopi, l'associazione potrà svolgere tutte le attività e compiere tutti gli atti anche di natura economica, che dovessero risultare necessari ed opportuni. -----

----- ART. 4 -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: -----

- A) dai beni di proprietà dell'associazione. -----
- B) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. -----
- C) da eventuali erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni e lasciti. -----

Le entrate della associazione sono costituite: -----

- A) Dalle quote sociali che in nessun modo possono essere cedute dagli associati o essere oggetto di qualsiasi rivalutazione. -----
- B) Dalle entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse. -----
- C) Da ogni altra entrata che possa incrementare l'attivo sociale. -----

Comunque i proventi, utili, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, non possono in nessun caso essere oggetto di distribuzione tra gli associati anche se in forma indiretta. -----

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio dovrà essere reinvestito in attività a favore degli associati stessi, perseguendo gli scopi sociali previsti dallo statuto. -----

----- ART. 5 -----



M